

Ravenna,

alle condizioni stabilite per le operazioni del genere dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza dell'8 febbraio 1952, confermate nell'adunanza del 14 aprile 1957, e cioè:

- a) - tasso del 7,50%;
- b) - diritto di commissione dell'1,50% "una tantum" sul prezzo di emissione;

2) - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, di eseguire le operazioni di cui si tratta, con espressa facoltà di stipulare e firmare gli atti relativi, e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per l'esecuzione delle operazioni medesime.

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio.